

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO



Proposta n. 326
del 11/10/2024

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA SEGRETARIO COMUNALE

N° 875 del 11 ottobre 2024

Oggetto: Assistenza in procedimento amministrativo per adempimento obblighi assunti con convenzione edilizia. Incarico a legale e impegno di spesa – Avv. DOGLIANI – Torino. CIG B3564F6D63

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che in data 15 settembre 2005 il Comune di Borgo San Dalmazzo stipulava convenzione edilizia per il Piano Esecutivo Convenzionato da attuarsi in area "2R6.3" del PRGC e che tale convenzione veniva successivamente modificata, nell'oggetto e nei soggetti, tra cui, in particolare, con convenzione a rogito Notaio Lorenzo Bergesio in data 8.8.2018 n. rep. 12389 Racc. 8580;

Constatato che i proponenti attuali non hanno adempiuto, se non in parte, alle obbligazioni dedotte nella convenzione, nonostante siano stati inoltrati solleciti ed effettuati incontri e sopralluoghi;

Dato atto che occorre procedere ad azioni amministrative/legali (intimazioni, escussione cauzioni, etc.), relative a una situazione molto complessa, in quanto derivante da pregresse convenzioni, che rischia di tramutarsi in un contenzioso giudiziario;

Vista la deliberazione del 24 ottobre 2018, con cui l'Autorità Nazionale anticorruzione, pur se in riferimento al vecchio codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) ma con considerazioni valide anche per il d. Lgs 36/2023, ha fornito le indicazioni per l'assegnazione degli incarichi di assistenza, rappresentanza e consulenza legale alla luce della nuova disciplina contenuta nel D.Lgs. 50/2016, evidenziando che possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'art. 17, comma 1, lettera d) del Codice dei contratti pubblici, i servizi legali relativi a:

1. incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite;
2. i servizi di **assistenza** e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, **anche solo eventuale**;

3. i servizi legali in preparazione di uno specifico procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione di cui l'amministrazione intende valutare l'attivazione o nel quale la stessa è stata convenuta.

A tal fine, rileva la circostanza che l'incarico venga affidato, nel rispetto dei principi recati dall'art. 4 del Codice dei contratti pubblici, per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante, a fronte della quale «*si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria*»;

VISTO l'art. 1 del D. Lgs. 36/2023, secondo il quale "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza" (comma 1) e "La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti" (comma 2), e che, quindi l'espresso rinvio normativo al principio di concorrenza anche nell'ambito dei servizi legali deve collocarsi all'interno della specifica indicazione della relazione funzionale tra la concorrenza e il principio fondante del risultato;

Osservato che:

- il Comune non dispone nella propria dotazione organica di un Ufficio di Avvocatura né di esperti in diritto nelle specifiche materie di cui si tratta;
- il procedimento coinvolge il Comune nelle sue competenze istituzionali (governo del territorio e gestione dei rifiuti), è straordinario, occasionale e non suscettibile di ripetizione, trattandosi di inadempimento di obbligazioni assunte con Convenzione Edilizia, mentre tali convenzioni vengono normalmente e fisiologicamente eseguite in tutti i loro aspetti;
- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione comunale, si riferisce al procedimento specifico sopra descritto ed è coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- L'incarico è di natura temporanea (connesso al procedimento) ed è caratterizzato da competenze altamente qualificate;

RITENUTO, per quanto sopra, nonché per la natura della materia oggetto della vertenza e per la specializzazione acquisita in materia, l'opportunità di affidare l'incarico all'Avv. Dogliani Elia con studio in Torino Via Assietta n° 7, meglio generalizzato negli atti depositati presso l'Ufficio Segreteria;

VISTO il preventivo di spesa, depositato agli atti, che si ritiene congruo e adeguato alle esigenze dell'ente, così articolato

Descrizione		Onorario/Imponibili	Esenti
Onorario		3.900,00	
Rimborso spese generali 15%		0,00	
Cassa Previdenza		156,00	

Avvocati 4%				
altro				
	Somma	4.056,00		
IVA 22% su €	4.056,00		892,32	
			somma	892,32
TOTALE				4.948,32
Ritenuta di acconto su €	3.900,00	780,00		
TOTALE A PAGARE				4.168,32

Ritenuto di procedere;

Dato atto del CIG n. B3564F6D63;

VISTO il DURC regolare rilasciato dalla Cassa Forense in data 9.10.2024 n. prot. 267045/2024;

Dato atto che il Professionista ha adempiuto agli obblighi in materia di tracciabilità e dichiarazioni diverse, con comunicazione n. prot. 25287 del 9.10.2024;

Visti gli articoli 13 e 56, comma 1, let. h) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo codice dei contratti pubblici), secondo il quale le disposizioni del codice, in continuità con l'articolo 17, comma 1, lett. d) del vecchio Codice, non si applicano ai servizi legali;

Vista altresì l'[ordinanza n. 13351 del 28 aprile 2022](#) della Corte di Cassazione, per la quale l'espletamento del singolo incarico legale, rispetto alla prestazione di servizi di assistenza a contenuto complesso - i cd. "Servizi legali" -, attività, questa, che si caratterizza per la sussistenza di una specifica organizzazione, la complessità dell'oggetto e la predeterminazione della durata) **non costituisce appalto di servizi legali, ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina in materia di procedure ad evidenza pubblica, per cui si procede al di fuori delle piattaforme digitali;**

VISTA la delibera del 24 ottobre 2018, con cui l'Autorità Nazionale anticorruzione, pur se vigente il vecchio codice dei contratti pubblici, ha fornito le indicazioni per l'assegnazione degli incarichi di assistenza, rappresentanza e consulenza legale alla luce della nuova disciplina contenuta nel D.Lgs. 50/2016, evidenziando che possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'art. 17, comma 1, lettera d) del Codice dei contratti pubblici, i servizi legali relativi a:

- incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite;
- i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale;
- i servizi legali in preparazione di uno specifico procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione di cui l'amministrazione intende valutare l'attivazione o nel quale la stessa è stata convenuta.

A tal fine, rileva la circostanza che l'incarico venga affidato, nel rispetto dei principi recati dall'art. 4 del Codice dei contratti pubblici, per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante, a fronte della quale *«si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria»*;

VISTO l'art. 1 del D. Lgs. 36/2023, secondo il quale "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza" (comma 1) e "La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti" (comma 2), e che, quindi l'espresso rinvio normativo al principio di concorrenza anche nell'ambito dei servizi legali deve collocarsi all'interno della specifica indicazione della relazione funzionale tra la concorrenza e il principio fondante del risultato;

VISTO l'articolo 192, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento" indicante:

- 1) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- 2) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- 3) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

DATO ATTO CHE:

- l'acquisizione del suddetto servizio è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 2, lett. b) del D.lgs. 36/2023;
- il servizio legale da acquisire è di importo pari ad € 3.900,00 oltre CPA 4 % e IVA 22%;
- La scelta del contraente è dettata dall'esperienza dello stesso nel settore in oggetto, connotato da commistioni di natura civilistica ed amministrativa-urbanistico-edilizia, dalla equità e congruità del prezzo offerto, nonché nell'immediata disponibilità dell'operatore economico ad effettuare le attività garantendo all'ente una prestazione efficiente, efficace e tempestiva oltre che economica data la natura dell'offerta;

Visto il regolamento di contabilità approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.27 del 25/11/2019;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 167 del 27.06.2023 e successiva Deliberazione Consiliare n° 34 in data 27.07.2023, nonché la relativa nota di aggiornamento approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 295 in data 15.11.2023 e dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 63 in data 14.12.2023;

VISTO il bilancio di previsione 2024-2026 approvato con deliberazione consiliare n° 64 in data 14.12.2023;

RICHIAMATO il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO 2024/2026), approvato con deliberazione della G.C. n. 43 del 21/02/2024 e s. m. ed i.; (G.C. n. 115/2024 – G.C. n. 137/2024);

Visto il decreto del Sindaco prot. n. 2208 del 24 gennaio 2024 di attribuzione della responsabilità al Segretario Generale del servizio in argomento;

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 17/01/2024 e s.m.i. di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione sono state attribuite le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi dell'ente;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

SENTITO il Servizio Finanziario ed accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
ai sensi dell'art. 79 del D.L. 78 del 1/7/2009, conv. Legge 102/09;

DATO ATTO che l'adozione della presente determinazione compete al Responsabile del Servizio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 4 – 16 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

Visto altresì l'art. 97, comma 4, let. d) del D. lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di affidare all'Avvocato Dogliani Elia con studio in Torino, generalizzato negli atti depositati presso l'Ufficio Segreteria, la prestazione di servizio inerente alla assistenza stragiudiziale di cui in premessa, comprensiva di tutto quanto necessario e previsto dalla normativa in vigore, per la somma di € 3.900,00 oltre accessori, come specificato in premessa, per un totale complessivo di € 4.948,32;

Di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del l'articolo 32 comma 2, del Codice, quanto segue:

- il fine che il contratto intende perseguire è attività di assistenza giuridica circa il procedimento relativo all'inadempimento di obbligazioni assunte con convenzione edilizia in data 15.5.2005 e successive modificazioni, tra cui, in particolare, in data 8.8.2018, come specificato in premessa;
- il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
- le clausole contrattuali sono quelle previste dallo scambio di lettere;
- il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
- La scelta del contraente è dettata dall'esperienza dello stesso nel settore in oggetto, connotato da commistioni di natura civilistica ed amministrativa-urbanistico-edilizia, dalla equità e congruità del prezzo offerto, nonché nell'immediata disponibilità dell'operatore economico ad effettuare le attività garantendo all'ente una prestazione efficiente, efficace e tempestiva oltre che economica data la natura dell'offerta.

Di dare atto del CIG n. B3564F6D63;

Di attestare l'assenza di conflitto di interesse in capo al Sottoscritto Responsabile de Servizio;

Di impegnare la spesa di complessivi € 4.948,32 al bilancio di previsione 2024 – 2026 con esigibilità anno 2024, imputata come segue:

Anno esigibilità	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo/Articolo
2024	01	02	01	103	140/14/1

Di attestare, ai sensi del combinato disposto dell'art.183, c.8, del D.Lgs.267/2000 e dell'art.9 del D.L.78/2009, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti;

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000.

Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità Contabile sopra citato;

7. di disporre le pubblicazioni del presente atto sul sito web del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente":

- sottosez. "Consulenti e collaboratori" ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
- sottosez. "Provvedimenti amministrativi – Dati relativi alle procedure selettive" ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.,
- sottosez. "Art. 29 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche" ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Decreto L.vo 50/2016.

IL SEGRETARIO GENERALE
TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (art. 147-bis TUEL)

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis TUEL)

Visto di regolarità contabile (articolo 183 comma 7 TUEL)

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa